



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 3/2026 del 19.02.2026

L'anno 2026 il giorno 19 mese di febbraio, presso la sede del Comune di Gravina di Catania, si è riunito, in seduta ordinaria, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei signori: Dottor Leonardo Russo Presidente, Dottor Salvatore Buscema Componente e Rag. Giuseppe Tomasello Componente.

Oggetto: Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2026 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2026".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

All'ora fissata per la riunione è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 29/05/2024, nelle persone dei signori: Dottor Leonardo Russo Presidente, Dottor Salvatore Buscema Componente e Rag. Giuseppe Tomasello Componente.

VISTA

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale in oggetto, ricevuta mezzo PEC in data 17.02.26, avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2026".

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160; - l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, dispone: al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al **comma 749**, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

al **comma 750**, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al **comma 751**, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2021, tali fabbricati sono esenti dall'IMU;

al **comma 752**, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al **comma 753**, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

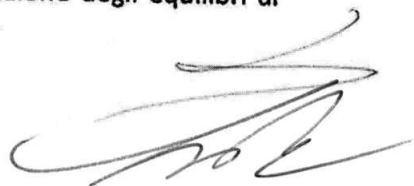
al **comma 754**, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al **comma 755**, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle



- fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di effetti;
 - ai sensi del comma 767, dell'art.1, L. n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/05/2023 ad oggetto "Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2023 – Conferma aliquote e detrazioni anno 2022" l'Amministrazione aveva approvato le aliquote IMU per l'anno 2023;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19/10/2023 ad oggetto "Modifica deliberazione n. 39 del 30/05/2023 - Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2023 – Conferma aliquote e detrazioni anno 2022" è stata espunta l'applicazione dell'aliquota IMU dello 0,25 % per l'anno 2023 agli immobili merce, erroneamente riportata nella suindicata delibera di C.C. n. 39, restando invariato quanto altro deliberato per l'anno 2023;
 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 30/11/2023, aveva prorogato all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto precisando *"che, per l'anno d'imposta 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;*
 - il successivo D.M. 06.09.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di integrazione del citato D.M. 07/07/2023, che, all'art. 2, comma 1, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto delle aliquote, utilizzando l'applicazione informatica nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025;
 - il successivo Decreto del 06/11/2025 con il quale il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (IMU anno 2025), ha riapprovato, con modifiche, l'allegato A;
 - che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 10/11/2025, ha comunicato l'apertura ai Comuni del "Prospetto IMU - anno 2026" all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto per l'anno d'imposta 2026;
 - si rende necessario, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di



bilancio, confermare le aliquote vigenti e, per gli effetti, approvare le aliquote IMU per l'anno 2026, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla GU n. 302 del 31/12/2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026.

Tutto ciò premesso

VISTI

- il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm e integ. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del Settore Economico_ Finanziario;

- il D. Lgs. n. 267/2000

-il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020;

Tutto ciò premesso visto e considerato

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2026".

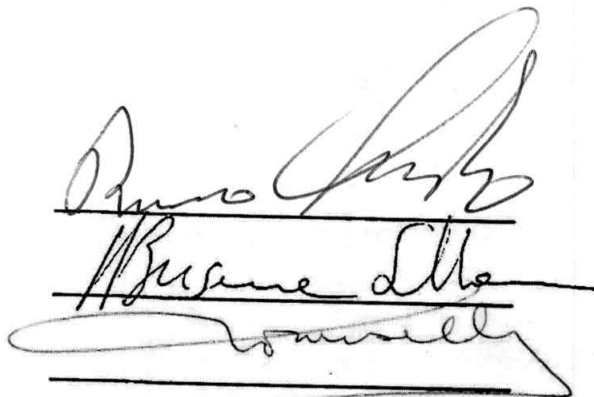
Gravina di Catania li 19/02/2026.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Russo Dottor Leonardo Presidente

Buscema Dottor Salvatore Componente

Tomasello Rag. Giuseppe Componente



**POSTA CERTIFICATA: Verbale Revisori n.3_2026 del 19_02_2026
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2026**

Mittente: leorusso@pec.it
Destinatari: comune.gravina-di-catania@legalmail.it
Inviato il: 19/02/2026 20.06.43
Posizione: PEC istituzionale PROTOCOLLO GENERALE/Posta in ingresso

In allegato alla presente invio quanto in oggetto. Cordiali saluti. Dottor Leonardo Russo. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gravina di Catania

Da

comune.gravina-di-catania@legalmail.it

E
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0006397/2026 del 20/02/2026

A

leorusso@pec.it, pippo.tomasello49@pec.it, studio@pec.buscemasalvatore.com

Cc

Data

Tue, 17 Feb 2026 15:49:14 +0100 (CET)

Oggetto

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.9/2026 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Gravina di Catania Verbale Revisori n.3 2026 Approvazione aliquote IMU anno